

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno in Oristano, nel mio studio sito alla via De Castro n.71, alle ore diciotto e minuti zero (ore 18.00).

(13 giugno 2019)

Avanti a me PIERLUISA CABIDDU, notaio in Oristano, iscritto Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano.

E' PRESENTE:

- MARCO GRANATA, nato a Cagliari il 16 marzo 1960, residente a Cagliari via Madrid n.18, il quale interviene in qualità di presidente del consiglio direttivo regionale della "Federazione Regionale per il Superamento dell'Handicap" in breve "FISH-Sardegna Onlus", con sede in Cagliari via Giorgio Asproni n.24, codice fiscale 92150110929, iscritta al n.1729 del registro regionale del Volontariato, iscritta al n.249 del Registro regionale delle persone giuridiche.

Il comparente, della cui identità personale e dichiarata qualifica io notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale di assemblea di detta federazione, convocata in questo giorno e luogo, alle ore 17,00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie in base alle disposizioni del D. Lgs. 117/17 in materia di riforma del Terzo Settore.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 3 dello statuto associativo assume la presidenza esso stesso signor MARCO GRANATA, il quale constata:

-- la regolare convocazione dell'assemblea a mezzo posta elettronica con conferma di invio inviata agli associati in data 23/05/2019, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 comma 1 dello statuto associativo;

-- che sono rappresentati, in virtù di regolari deleghe acquisite agli atti sociali, numero quindici enti associati indicati nell'elenco che, previa lettura da me notaio datane, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, che rappresentano la maggioranza richiesta dallo statuto associativo su numero 19 (diciannove) enti associati, aventi diritto di voto, iscritti all'associazione;

-- la presenza del consiglio direttivo nelle persone di esso stesso comparente, quale presidente, nonché del vice presidente Angelo Quirico Pisuttu nato a Palau il 2 agosto 1946, e del consigliere signor Graziano Masia nato a Oristano il 21 03 1964, rappresentato da Francesca Manca nata a Ghilarza il 30 dicembre 1962;

-- la presenza del collegio dei revisori dei conti nelle persone dei signori:

Registrato in Oristano
il 19 giugno 2019
al n.1787
Serie 1T
con € ESENTE

- Mario Orgiana nato a Cagliari il 19 giugno 1953 e Flavia Or-
rù nata a Goni il 21 marzo 1952, revisori effettivi;

DICHIARA

pertanto, la presente assemblea validamente costituita in se-
conda convocazione ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presiden-
te:

- evidenzia la necessità di procedere alla riformulazione del-
le norme contenute nell'attuale statuto, al fine di adeguarle
alle norme di cui al decreto legislativo n.117/2017 e succes-
sive modifiche, e di procedere altresì alla modifica della de-
nominazione,

il tutto secondo lo schema di massima che è stato preventiva-
mente portato a conoscenza degli associati.

Il presidente dà incarico a me notaio di esporre il contenuto
del nuovo testo di statuto nelle modifiche apportate.

Il presidente precisa fino all'operatività del Registro unico
nazionale del Terzo settore, l'associazione continuerà ad uti-
lizzare l'acronimo "onlus" che sarà sostituito dal nuovo acro-
nimo "ODV" - "ETS" solo con l'iscrizione nel predetto registro
unico nazionale del terzo settore.

Segue breve discussione al termine della quale l'assemblea,
con l'astensione del signor Dario Campus, in rappresentanza
dell'AISM NUORO, e con il voto favorevole delle altre associa-
zioni presenti,

D E L I B E R A

1) di approvare il nuovo testo di statuto contenente la rifor-
mulazione degli articoli come sopra proposto dal presidente,
statuto che testé approvato, viene allegato al presente verba-
le sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e so-
stanziale, previa sottoscrizione del comparente e di me no-
taio, omessane la lettura per dispensa espressa avutane dal
comparente;

Dà atto che fino all'operatività del registro unico nazionale
del terzo settore (RUNTS), per l'associazione continuano ad
applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti deri-
vanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle associazio-
ni di volontariato, così come evidenziato dal presidente.

Il comparente chiede l'esenzione dall'imposta di bollo e di
registro ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del
D.Lgs.117/2017 e successive modifiche.

Dopo di che, non essendovi null'altro da deliberare, l'assem-
blea viene sciolta alle ore diciotto e minuti trentacinque
(ore 18.35).

E richiesto io notaio ho redatto il presente verbale in parte
dattiloscritto da persona di mia fiducia, in parte dattilo-
scritto da me notaio ed in piccola parte scritto a mano sempre
da me notaio su quattro pagine e fin qui della quinta di due
fogli e da me letto al comparente che lo approva e lo sotto-
scrive con me notaio alle ore 19.07.

f.to Marco Granata

f.to Pierluisa Cabiddu notaio

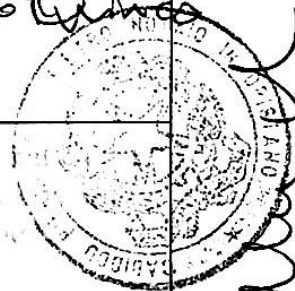
Allegato "A" al rep. n. 37127/17212

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 – Oristano - Via De Castro n. 71

ASSEMBLEA STRAORDINARIA FISH SARDEGNA ONLUS

ELENCO PRESENTI

	Denominazione	Rappresentante	Firma
1	RP SARDEGNA ONLUS Via Mameli 30 – Cagliari 92046500929	Giuliano Pascu web Siliquie il 30.5.51 presidente	<i>Giuliano Pascu</i>
2	AFARP SASSARI ONLUS Via Rizzeddu 21 – Sassari 92088610909	Angelo Quirico Pisutti web e Palau il 2.8.46 presidente	<i>Angelo Quirico Pisutti</i>
3	A.S.A.P. – ASSOCIAZIONE SARDA PARAPLEGICI Via Platone 1 Cagliari 92027710927	ASSENTE	
4	ASSOCIAZIONE AUTISMO SARDEGNA ONLUS Prol. F.lli Cairoli snc – Oristano 90029210953	Francesca Pance web e Ghlorie il 30.12.62, rappresentante di Giuseppe Nesca e Oristano il 21.3.64 (con delega)	<i>Francesca Pance</i>
5	A.S.D. SA.SPO. ONLUS Via Rockefeller 2 – Cagliari 92007590927	Luciano Lisi web e Arborea il 26.8.75 presidente	<i>Luciano Lisi</i>
6	IL GIARDINO FIORITO ONLUS Via Veneto 9 – Samugheo (OR) 90035940957	Antonio Patte web a Samugheo il 24.9.57 presidente	<i>Antonio Patte</i>



Francesca Pance



	Denominazione	Rappresentante	Firma
7	ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI Via Stanislao Caboni 3 - Cagliari 92116410926	ASSENTE	
8	AIMS ORISTANO Via Parpaglia 42 - Oristano 96015150582	Assente	
9	AIMS NUORO Via Veneto 35 - Nuoro 96015150582	Dario Campus e Fiorentino d'Al de il 24.01.83 vice presidente	
10	AIMS CAGLIARI Via Abruzzi 10 - Cagliari 95051730109	ASSENTE	
11	A.S.B.I. SARDEGNA ONLUS Via Cilea 150 - Quartu S.E. (CA) 92019890901	Mario Orfano nato a Cagliari il 13.6.53 presidente	
12	ASS. PARKINSONIANI NUORO ONLUS Via Bach 4 - Nuoro 93029990913	Maria Grazi Matera nata a Orani il 22.11.46 presidente	
13	ASSOCIAZIONE IL LABIRINTO Via Sassari 78 - Alghero (SS) 92034110905	Elisabetta Boglioli nata a Alghero il 01.07.46 presidente	
14	ASSOCIAZIONE LA CITTA' DEL SOLE ONLUS Via Palermo 52 - Guspini (SU) 921013940928	Maria Dolores Nube nata a Cagliari il 25.08.60 presidente	

	Denominazione		
15	A.I.P.D. ONLUS ORISTANO Via Martiri di Bel Fiore 33 – Oristano 90009590952	Luzia Sicca uete e San Vero Nis il 8.6.50 vice presidente	Luzia Sicca
16	ASAMPA ONLUS Via Riva Villasanta 222/b - Cagliari 92156790922	Flavia Orru uete a Goni il 21.3.52 segretario	Flavia Orru
17	AUDIENTES ONLUS Via Santa Maria 24 – Figù Gonnostrò (SU) 90050160952	Luise Guenzi uete e Eric il 9.12.68 presidente	Luise Guenzi
18	ESMO Via Enrico Caboni 5 – Oristano 90055870951	Roselbe Agus uete a Ghilarte il 18.5.52 presidente	Roselbe Agus
19	ASSOCIAZIONE PETER PAN ONLUS Via G.B. Tuveri 25 – Cagliari 92103770928	Marco Grenete uete a Cagliari il 16.2.50 presidente	Marco Grenete

Handicap
Peter Pan





September 1, 1944

Mr. T. W. Higgins, Jr.

Washington, D. C.

Dear Mr. Higgins:

I have your letter of August 24, 1944, regarding the

matter of the

and the

and the

and the

and the

and the

and the

and the

and the

and the

and the

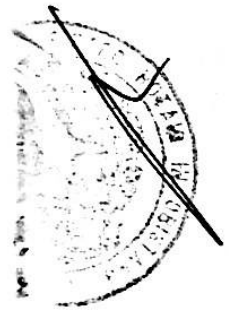
and the

and the

and the

and the

Very truly yours,
[Signature]
[Name]
[Title]
[Address]



STATUTO

Art. 1

Costituzione e denominazione

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'organizzazione di volontariato (ODV), Ente del Terzo Settore (ETS), la federazione regionale della FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap), che assume la denominazione "Federazione Italiana Superamento Handicap della Sardegna- Organizzazione di Volontariato - Ente del terzo settore", in forma abbreviata "Fish Sardegna ODV", che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta.

L'organizzazione ha sede legale in Via Giorgio Asproni, 24 nel Comune di Cagliari. Il mutamento dell'indirizzo della sede legale, nell'ambito del medesimo Comune, può essere effettuato dal Consiglio Direttivo, e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'organizzazione ha durata illimitata e non persegue fini di lucro, è apartitica e aconfessionale, si oppone ad ogni forma di discriminazione, di razzismo e di istituzionalizzazione o segregazione. L'organizzazione ha carattere regionale e può avere sedi territoriali e/o provinciali che sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 2

Attività e finalità

La Fish Sardegna ODV promuove e organizza in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di seguito elencate per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che dovranno essere svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati:

a) promuove e attua interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) promuove e organizza attività e prestazioni di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) promuove la ricerca scientifica o sperimentale di interesse sociale, educativo, scolastico e tecnologico;

d) organizza e gestisce attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

e) promuove e organizza attività di formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f) promuove iniziative finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

L'organizzazione persegue finalità di inclusione sociale per la costituzione e l'esigibilità dei diritti di cittadinanza, dei diritti civili e dei diritti umani. Per il perseguimento delle finalità associative, la Fish Sardegna ODV si propone di operare per il raggiungimento degli scopi attraverso le seguenti azioni:

a) rimuovere ogni ostacolo alla piena inclusione sociale ed al pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione di quanto contenuto nel comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione Italiana;

b) promuovere il sostegno ed il potenziamento della autonomia di vita, per quanto possibile, in relazione alla situazione personale di disabilità, anzitutto delle persone pluriminorate o comunque impossibilitate ad esercitare autonomamente le funzioni vitali primarie, come definite dal comma 3, art. 3 della legge 104/92;

c) prevenire e rimuovere le cause e le situazioni che generano l'insorgenza di disabilità o di handicap in ogni settore sociale e produttivo, anche attraverso lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica;

d) realizzare l'effettiva pari opportunità fra tutte le persone in relazione al pieno godimento dei diritti di cittadinanza;

e) promuovere e diffondere una nuova cultura politica e sociale basata sul valore positivo della diversità;



- f) promuovere le modifiche delle normative comunitarie, nazionali e regionali affinché siano ispirate al principio di eguaglianza delle persone con disabilità e partecipare ad iniziative in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità, delle loro famiglie e delle loro organizzazioni;
- g) promuovere e programmare attività di formazione, di qualificazione, di riqualificazione e di aggiornamento professionale, rivolte a docenti e operatori scolastici secondo le modalità e le disposizioni previste per la realizzazione della integrazione nelle scuole;
- h) perseguire la realizzazione del diritto allo studio, agevolare l'accesso all'informazione, ai sistemi d'informatizzazione, sostenere lo sviluppo della sperimentazione didattica, volti a concretizzare modelli di integrazione scolastica ed universitaria in Sardegna;
- i) rimuovere le norme che generano disparità o esclusione nelle rappresentanze e non garantiscono il pluralismo democratico fra tutte le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie negli organismi politici e istituzionali della Repubblica;
- j) potenziare e sviluppare i servizi sociali integrati su tutto il territorio regionale, secondo i criteri di universalità, sussidiarietà, riservatezza, partecipazione e democraticità;
- k) programmare ed attuare la predisposizione di interventi finalizzati allo sviluppo della vita indipendente e dell'autonomia personale attraverso il coinvolgimento degli interessati e delle loro famiglie, nonché progettare e attuare risposte al "Durante e dopo di noi";
- l) promuovere, partecipare e attuare iniziative mirate all'applicazione delle normative sul diritto al lavoro dei disabili e ad ogni altra iniziativa progettuale mirata al loro inserimento socio-lavorativo;
- m) promuovere e attuare iniziative per l'assistenza e il sostegno economico nonché sociale e sanitario alle persone con disabilità in situazione di gravità e alle loro famiglie, secondo il dettame costituzionale e le direttive dell'Unione Europea;
- n) assicurare la piena attuazione del diritto alla mobilità ed alla fruizione autonoma del territorio, come diritto naturale della persona;
- o) favorire il pieno, libero e consapevole coinvolgimento delle persone con disabilità nelle scelte e nelle iniziative che li riguardano, mediante il metodo della concertazione, della co-progettazione e della programmazione intersettoriale;

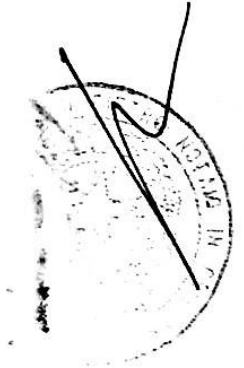
- p) promuovere la libera circolazione e l'accessibilità dei siti territoriali e informatici che garantiscono il diritto alla informazione e alla piena e libera fruizione della cultura;
- q) promuovere, fra le persone con disabilità, fra i loro familiari, fra le loro associazioni e nella società, la partecipazione consapevole alla costruzione di un patrimonio ispirato all'uguaglianza, alla libertà, alla dignità e alla solidarietà secondo quanto contenuto nella Costituzione Italiana;
- r) promuovere e partecipare, in forma singola e/o in partenariato, ad iniziative e a progetti nell'ambito della cooperazione e della solidarietà internazionale per l'affermazione e la difesa dei diritti umani e per promuovere la dignità delle persone con disabilità;
- s) partecipare e promuovere iniziative e progetti in collaborazione con le organizzazioni aderenti al Forum del Terzo Settore operante in Sardegna;
- t) promuovere, organizzare e attuare periodici di informazione, pubblicazioni e corsi di formazione per docenti, operatori per il sostegno dell'inclusione sociale, per operatori culturali e per operatori di strutture per la mobilità;
- u) promuovere e partecipare a strumenti e moduli organizzativi societari che consentano la realizzazione degli obiettivi e delle finalità statutarie;
- v) promuovere e diffondere prodotti editoriali per cittadini con disabilità sensoriali;
- z) promuove iniziative per favorire l'alloggio sociale o l'agricoltura sociale.

La Fish Sardegna ODV può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore D. Lgs 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3

Partecipazione libera, gratuita e volontaria

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo volontario e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con



qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

1. dalle quote annue di iscrizione delle Organizzazioni aderenti;
2. dai contributi, lasciti, donazioni e qualunque altra sopravvenienza attiva, regolarmente accettati dal Consiglio Direttivo;
3. da contributi pubblici e privati;
4. da sovvenzioni e contributi pubblici da parte delle istituzioni regionali, nazionali ed europee;
5. da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2^a del D. Lgs 117/2017.

Art. 5

Aderenti

La Fish Sardegna ODV è un unico soggetto federativo, articolato a livello regionale.

All'organizzazione possono aderire tutte le organizzazioni di volontariato che svolgono attività compatibili con lo scopo della

Fish Sardegna ODV e che posseggano i requisiti necessari per la partecipazione attiva ed il finanziamento delle attività da essa promosse (di seguito indicate come le "Organizzazioni aderenti"). In conformità a quanto previsto dall'art. 32 del D. Lgs 117/2017 l'associazione è costituita da almeno tre organizzazioni di volontariato.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge, se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà integrare il numero entro un anno.

L'ammissione alla Fish Sardegna ODV è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'organizzazione interessata secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte e previo positivo esame del relativo Statuto e Atto di Legale costituzione. La deliberazione è comunicata all'organizzazione interessata ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'organizzazione interessata motivandola. L'aspirante organizzazione aderente può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad organizzazione aderente è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Ogni associazione aderente è tenuta al pagamento di una identica quota annuale, da versarsi con le modalità previste con delibera del Consiglio Direttivo.

Sono organizzazioni aderenti della Fish Sardegna ODV:

- a) le Associazioni regionali territoriali, cioè quelle che hanno sedi operanti in almeno un terzo delle province o istituzioni territoriali analoghe (nel caso di frazioni di 1, si arrotonda a 1);
- b) le Organizzazioni regionali non territoriali, cioè: le Fondazioni, le Associazioni, o le loro aggregazioni comunque denominate che statutariamente e/o che per prassi documentata svolgano da almeno due anni attività sociopolitica e culturale.



A tale scopo le aggregazioni debbono presentare idonea documentazione al Consiglio Direttivo Regionale per il suo esame;

c) le Federazioni provinciali, costituite da almeno 5 tra Organizzazioni locali, le Sezioni delle Associazioni regionali territoriali e le Organizzazioni regionali non territoriali che operano anche su un ambito territoriale definito.

Tutte le organizzazioni di cui ai commi a) e b) per poter aderire devono garantire:

- a) una struttura associativa democratica ed elettiva;
- b) che l'attività istituzionale ed associativa dei propri associati sia svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite;
- c) la redazione e l'approvazione del Bilancio nei modi e nei termini di legge.

Art. 6

Organizzazione della Federazione

Le FISH Provinciali hanno autonomia di iniziativa politica, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi e delle finalità dello Statuto Regionale e delle deliberazioni assunte dai Congressi Regionali o dal Direttivo Regionale.

Il loro Statuto è sottoposto per l'approvazione al Consiglio Direttivo Regionale, che deve provvedere entro la 2^a riunione successiva al suo ricevimento con la clausola del "silenzio assenso". In caso di rigetto, da motivarsi congruamente, il ricorso va presentato al primo Congresso Regionale successivo.

Lo Statuto delle FISH Provinciali disciplina la sua costituzione e quella delle FISH comunali o sub distrettuali e ne regola i reciproci rapporti. Detti Statuti debbono comunque contenere:

- a) la denominazione, nel logo, "FISH" e l'indicazione della Provincia o dell'ambito territoriale;
- a) l'individuazione della carica di Presidente e di quella di Tesoriere;
- b) principi e metodi democratici analoghi a quelli dello Statuto Regionale;
- c) il divieto di partecipare con il logo alle competizioni elettorali.

Le responsabilità politiche, finanziarie e giuridiche delle FISH provinciali non incidono su quella regionale. In particolare, la FISH Regionale non risponde delle obbligazioni delle Organizzazioni aderenti neppure nel caso di gestione commissariale delle Federazioni Provinciali. Allo stesso modo le Federazioni provinciali non rispondono delle obbligazioni dei

propri aderenti. Qualora la FISH provinciale violi lo Statuto regionale o le deliberazioni del Congresso Regionale o del Direttivo regionale, viene esclusa dalla FISH regionale con delibera del Consiglio Direttivo ratificata dal successivo Congresso Regionale e viene fatto divieto di utilizzare il logo e la denominazione della FISH.

Art. 7

Autonomia degli Aderenti

Ciascuna organizzazione aderente non è sottoposta a vincoli di disciplina. Pertanto, in caso di dissenso dalle deliberazioni assunte dagli Organi della Federazione le organizzazioni aderenti conservano a pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e di iniziativa, ma non possono utilizzare la denominazione della Federazione nelle proprie iniziative.

Le associazioni territoriali federate hanno piena autonomia giuridica e conservano, pertanto, la loro autonomia di iniziativa, decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro Statuti, anche nel caso di dissenso dalle deliberazioni assunte dagli organi della Federazione regionale.

Art. 8

Diritti e doveri delle organizzazioni aderenti

Tutte le organizzazioni aderenti hanno diritto a:

- a) eleggere i componenti del consiglio direttivo, l'organo di controllo e il collegio dei revisori e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività della Fish Sardegna ODV e controllarne l'andamento;
- c) partecipare alla vita della Fish Sardegna ODV;
- d) partecipare alle Assemblee ed esercitare il diritto di voto attivo e passivo;
- e) prendere visione degli atti deliberati e della documentazione relativa alla gestione della Fish Sardegna ODV;
- f) esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario.

Tutte le organizzazioni aderenti hanno il dovere di:

- a) osservare le regole del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Fish Sardegna ODV;



- b) partecipare e contribuire alle attività dell'organizzazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità statutarie;
- c) mantenere un comportamento corretto con le altre organizzazioni aderenti e non attuare iniziative in concorrenza o in contrasto con le finalità e con l'attività, dell'organizzazione;
- d) di versare la quota associativa annuale.

Art. 9

Perdita di qualità di Organizzazione aderente

La qualità di organizzazione aderente si perde per scioglimento, per recesso, per decadenza e per esclusione dell'organizzazione. Può recedere l'organizzazione aderente che non è più in grado di partecipare alla vita della Fish Sardegna ODV. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto. L'organizzazione receduta deve restituire i beni presi in prestito e cessa automaticamente da eventuali incarichi o nomine ricevuti dalla Fish Sardegna ODV.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per l'organizzazione aderente che non partecipa senza motivo alla vita della Fish Sardegna ODV e non collabori con essa. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio Direttivo deve svolgere gli opportuni accertamenti sulla non partecipazione dell'organizzazione aderente alla vita della Fish Sardegna ODV. L'esclusione dell'organizzazione aderente è deliberata dall'assemblea delle organizzazioni aderenti per gravi motivi di inosservanza degli obblighi sociali. L'esclusione deve essere comunicata all'interessato.

Le organizzazioni aderenti recedute, escluse o che, comunque, hanno cessato di appartenere alla Fish Sardegna ODV non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sui contributi versati.

Art. 10

Volontari e lavoratori dipendenti

L'organizzazione può dotarsi del supporto di volontari per svolgere le proprie attività. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 11

Organi

L'Associazione è costituita dai seguenti organi:

- a) Assemblea costituita dalle rappresentanze delle organizzazioni territoriali Fish e delle Organizzazioni Aderenti;
- b) Il Consiglio Direttivo Regionale;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di controllo, se nominato;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Tutte le cariche sono elettive e svolte a titolo gratuito.

Art. 12

L'Assemblea

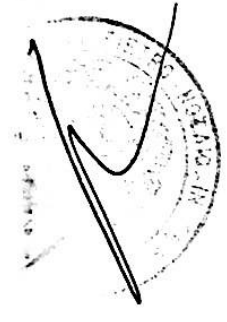
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, è costituita dai rappresentanti delle Organizzazioni aderenti e dalle organizzazioni territoriali Fish, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 13

Poteri dell'Assemblea delle organizzazioni aderenti

L'Assemblea è presieduta dal presidente della federazione o in sua assenza dal vicepresidente.

Spetta a chi presiede l'Assemblea accertarne la validità della convocazione e della costituzione, constatarne la validità, la



regolarità delle deleghe, verificare la legittimazione dei partecipanti, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori Contabili, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti del collegio dei revisori dei conti, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione delle Organizzazioni aderenti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sui regolamenti per il suo funzionamento, impegnando e vincolando gli altri organi;
- adotta modalità organizzative della propria articolazione territoriale prevedendo sedi operative decentrate anche in sedi delle associazioni federate o della federazione zonale o locale;
- designa i propri rappresentanti al Congresso Nazionale;
- attua l'attività deliberata a livello regionale;
- stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative e dell'eventuale contributo associativo;
- delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria si costituisce ogni 3 anni in Congresso, elegge, tra i candidati delle organizzazioni aderenti, il Presidente della assemblea congressuale federale e designa i propri rappresentanti al Congresso Nazionale. Il Congresso è il massimo Organo elettivo e deliberativo ed è disciplinato da apposite norme congressuali.

Al Congresso Regionale hanno diritto di voto i legali rappresentanti o loro delegati, delle Organizzazioni federate di cui all'art. 5.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie;

b) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 14

Convocazione dell'Assemblea delle organizzazioni aderenti

L'Assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo delle Organizzazioni Aderenti. Le Organizzazioni Aderenti sono convocate in Assemblea mediante comunicazione scritta o telematica diretta a ciascuna di esse, e mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare, e l'eventuale data della seconda convocazione.

Art. 15

Quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee

Assemblea ordinaria e assemblea congressuale:

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle organizzazioni aderenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle organizzazioni aderenti presenti, in proprio o in delega.

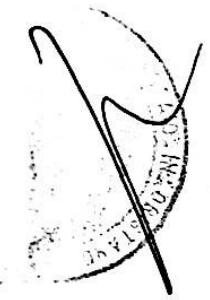
L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea ordinaria si riunisce in Congresso con i quorum sopraindicati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Assemblea straordinaria:

L'assemblea straordinaria in prima convocazione modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) delle organizzazioni aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) delle organizzazioni aderenti e il voto favorevole della



maggioranza dei presenti; delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle organizzazioni aderenti.

Art. 16

Diritto di Voto

Ogni Organizzazione aderente ha diritto ad un voto. Non è ammessa la delega ad altra Organizzazione aderente. È ammessa la delega ad altro rappresentante della stessa Organizzazione aderente, previa presentazione di delega scritta. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del rappresentante dell'Organizzazione aderente che partecipa e vota.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o sette o nove membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni aderenti. Il numero dei membri viene deliberato dall'Assemblea degli aderenti prima dell'elezione. In caso di rinuncia, dimissioni o mancata partecipazione per tre sedute consecutive viene sostituito dal primo dei non eletti.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente e il segretario/tesoriere. Nomina un incaricato per la cura e il trattamento dei dati personali per assicurare il diritto alla riservatezza.

I Presidenti delle FISH Provinciali sono componenti di diritto. Il numero degli eletti non può essere inferiore al numero dei Presidenti delle FISH Provinciali e il numero dei componenti il Consiglio Direttivo non può, in ogni caso, essere inferiore a 5 (cinque). Il numero dei componenti eletti per diritto deve essere inferiore ai membri nominati per elezione assembleare. Qualora un Presidente della FISH Provinciale candidato da un'organizzazione federata sia eletto nel Consiglio Direttivo, deve optare per uno dei due incarichi prima dell'insediamento del Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su iniziativa di almeno 1/3 dei suoi componenti o su iniziativa del Tesoriere

in ragione della sua attività. Si riunisce presso la sede della Federazione o in un altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, o alternativamente tramite audio/videoconferenza.

Art. 18

Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che non sia riservata dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Assemblea delibera a maggioranza semplice le iniziative idonee al conseguimento dei programmi assembleari.

Il Consiglio Direttivo:

- a) approva il Regolamento per l'attuazione dello Statuto;
- b) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) definisce, su proposta dell'ufficio di Presidenza, le sedi operative periferiche;
- d) stabilisce l'indirizzo della sede legale dell'associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- e) propone all'assemblea degli aderenti la quota associativa annuale;
- f) predispone la relazione sulla gestione finanziaria, il bilancio consuntivo e preventivo;
- g) delibera sull'ammissione o l'esclusione delle organizzazioni facenti richiesta di adesione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido e, in via straordinaria, attraverso la posta elettronica con conferma di lettura, da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

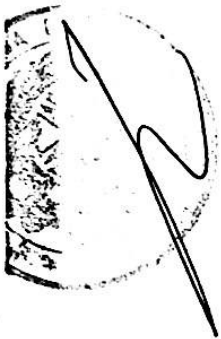
Decadenza da Consigliere.

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo richiede la nuova indicazione dalla federazione provinciale interessata ovvero procede alla surroga con il primo dei non eletti, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

Art. 19

Le delibere consiliari

Il Consiglio direttivo è validamente insediato con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti.



Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità dei voti favorevoli e contrari è dirimente il voto espresso dal Presidente.

Le delibere adottate dal Consiglio direttivo sono impegnative per l'organizzazione e non sono vincolanti per le Organizzazioni aderenti quando le decisioni comportano impegni finanziari non condivisi.

Le deliberazioni che prevedono la compartecipazione finanziaria di una o più Organizzazioni aderenti a progetti specifici vengono adottate previa approvazione di queste ultime.

Le Organizzazioni aderenti garantiscono l'adempimento di tutti gli obblighi, finanziari e non, assunti in base alle delibere adottate dal Consiglio direttivo. L'inadempienza a tali obblighi è motivo di esclusione dall'Organizzazione aderente.

Il Segretario-Tesoriere redige il verbale consiliare.

Art. 20

Nomina e revoca dei consiglieri

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato o il fallito o chi è stato interdetto da pubblici uffici o da uffici direttivi per effetto di sentenze penali passate in giudicato.

La revoca del mandato può avvenire in qualunque tempo e deve essere espressa formalmente dall'organo che lo ha nominato.

I membri del Consiglio direttivo decadono automaticamente dal mandato quando:

- a) le Organizzazioni aderenti cessino di appartenere alla Fish Sardegna ODV, esclusivamente in relazione ai Consiglieri da esse eletti;
- b) per dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- c) per scadenza del mandato;
- d) per decesso;
- e) per esclusione, deliberata per gravi motivi dai 2/3 due terzi dei consiglieri con diritto di voto;
- f) per i consiglieri eletti qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive non deliberatamente giustificate.

Il consigliere decaduto viene sostituito in occasione della prima assemblea e con le modalità previste da apposito regolamento.

Art. 21

Il Presidente del Consiglio direttivo

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo unitamente al Vice Presidente e al segretario-tesoriere, tra i consiglieri eletti dalle Organizzazioni Aderenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Al Presidente spettano:

- a) la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;
- b) la convocazione del Consiglio direttivo e dell'Assemblea Generale degli aderenti;
- c) la stipulazione dei contratti in nome e per conto dell'organizzazione;
- d) la sovrintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;
- e) l'assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti necessari per il perseguimento degli scopi dell'organizzazione, riferendone quanto prima al Consiglio.

Tali facoltà spettano al Vicepresidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente.

Art. 22

Il Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere cura tutte le pratiche e le procedure inerenti all'attività finanziaria e di Segreteria dell'organizzazione.

Il Segretario-Tesoriere:

- a) redige i verbali dell'Assemblea del Consiglio direttivo;
- b) dirama le convocazioni per le assemblee fissate dal Presidente;
- c) emette gli ordini di pagamento;
- d) predispone e presenta al Consiglio Direttivo il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo in maniera chiara ed analitica, unitamente alle distinte delle entrate e delle uscite ed all'elenco di tutti coloro che hanno effettuato versamenti alla Federazione.

Art. 23

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.



L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che subentrano in ogni caso di cessazione del rispettivo membro effettivo. I membri effettivi eleggono, al loro interno, il Presidente. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'organizzazione e può essere ricoperto anche da persone non appartenenti alle Organizzazioni aderenti.
2. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
3. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo. Essi hanno il compito di vigilanza e di controllo sull'amministrazione della Federazione, sulla regolarità amministrativa e fiscale della contabilità della sua rispondenza alle finalità statutarie, nonché sulla regolarità del rendiconto Annuale. Devono presentare, inoltre, una relazione al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea sull'attività svolta e sui riscontri effettuati.

Art. 25

Esercizio e bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il giorno uno gennaio e si chiude il giorno trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve depositare quindici giorni prima della data stabilita per l'assemblea ordinaria, la relazione

sulla gestione finanziaria, nonché il bilancio, a disposizione di tutte le Organizzazioni aderenti.

Le scritture contabili e di bilancio sono redatte ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo ed è approvato dall'assemblea ordinaria delle Organizzazioni aderenti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il trenta giugno di ogni anno. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26

Libri e Registri Associativi

Il Segretario-Tesoriere tiene, se obbligatori:

- a) il libro Verbali Assemblee;
- b) il libro Verbali Consiglio Direttivo;
- c) il libro dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d) il libro Giornale;
- e) il libro inventario;
- f) il libro associati;
- g) il registro dei volontari;
- i) scritture contabili e libri contabili indicati nell'art. 87 del D. Lgs 117/2017.

Art. 27

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 28

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente della Fish Sardegna ODV, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede della Fish Sardegna ODV.

Art. 29

Responsabilità dell'organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 30

Sostituzione e surroga

1. All'atto della propria iscrizione ciascuna organizzazione o federazione deve comunicare per iscritto il nominativo del proprio rappresentante effettivo e quello di un sostituto.
2. I rappresentanti rimangono tali sino alla loro sostituzione che avviene in forma scritta.

Art. 31

Scioglimento

Qualora, per cause sopraggiunte, l'Organizzazione si trovi nell'impossibilità assoluta di funzionare e di realizzare i fini statutari, l'Assemblea può deliberarne lo scioglimento. La deliberazione è adottata col voto favorevole di almeno i tre quarti delle Organizzazioni aderenti a sensi art. 21 c.c. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 32

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33

Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo

articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runtis.

5. Le previsioni contenute nell'articolo 2 (due) che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

f.to Marco Granata

f.to Pierluisa Cabiddu notaio

Copia conforme all'originale
che rilascio per tutti gli usi consentiti dalla legge.
ORISTANO, li 23 LUG. 2019

